Decreto Legge 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni Bis) – proroga della moratoria ex art. 56 comma 2, lett c) del Decreto Legge n. 18/2020 (DL "Cura Italia") e successive modifiche.
Finanziamenti agevolati ex Plafond "Moratoria Sisma 2012 – Fase I e II" e Plafond "Moratoria Sisma Centro Italia – Plafond 2017 e Plafond 2018"

Si fa riferimento ai finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, erogati dalle banche aderenti alle convenzioni "Plafond Moratoria Sisma 2012 – Fase I e II" e "Plafond Moratoria Sisma Centro Italia – Plafond 2017 e Plafond 2018", sottoscritte tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in attuazione di specifiche norme di legge e finalizzati a favorire, rispettivamente, la riscossione tributaria e contributiva dei territori dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto danneggiati dal sisma del 2012 e, per la sola riscossione tributaria, di quelli del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto-Legge "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, ha introdotto una serie di misure a sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese. In particolare, l'art. 56, comma 2, lett. c), ha disposto per **le micro, piccole e medie imprese la sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.**

L'articolo 65 del Decreto-Legge 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, ha disposto la proroga automatica senza formalità al 31 gennaio 2021 delle posizioni sospese ai sensi del DL 18 art. 56 salvo espressa rinuncia da comunicare alla banca entro il 30 settembre 2020.

L'art. 1 commi 248 e 249 della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 ha disposto l'ulteriore proroga automatica senza formalità al 30 giugno 2021 delle posizioni sospese ai sensi del DL 18 art. 56 salvo espressa rinuncia da comunicare alla banca entro il 31 gennaio 2021 (31 marzo per le imprese del comparto turistico).

L'art. 1 comma 250 della predetta legge ha previsto altresì la possibilità, per le imprese che ancora non ne avessero beneficiato, di richiedere entro il 31 gennaio 2021 la sospensione del pagamento delle rate in scadenza fino al 30 giugno 2021 con le medesime modalità e condizioni previste dal DL 18.

L'art. 16 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha disposto, per le imprese già ammesse alla sospensione alla data di entrata in vigore del Decreto, l'ulteriore proroga della sospensione, per la sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021.La proroga sarà applicata a fronte di specifica comunicazione da far pervenire alla Banca entro il 15 giugno 2021.

Destinatari dell'iniziativa

le microimprese e le piccole e medie imprese (inclusi i professionisti) come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 titolari di finanziamenti agevolati ex Plafond "Moratoria Sisma 2012 – Fase I e II" e Plafond "Moratoria Sisma Centro Italia – Plafond 2017 e Plafond 2018" che usufruiscono alla data del 26 maggio 2021 della sospensione del pagamento delle rate ai sensi del DL 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe.

Modalità di presentazione della domanda

I clienti che intendono usufruire della proroga della sospensione possono presentare alla propria Filiale una Comunicazione di sospensione ai sensi dell'art. 56 del DL 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, prorogato dall'art. 65 del DL n. 104/2020, dalla Legge di Bilancio n. 178/2020 e dal DL n. 73/2021, con la quale confermano mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, quanto dichiarato in occasione della sospensione di cui al DL n. 18/2020 e successive modifiche La comunicazione, disponibile in Filiale o scaricabile dal Sito Internet della Banca, dovrà pervenire alla Filiale di riferimento **entro il 15 giugno 2021** anche a mezzo PEC o mail corredata da documento di identità del firmatario della comunicazione.

Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento del finanziamento si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del finanziamento in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale.

Trattandosi di finanziamenti erogati con provvista di terzi, regolati per legge e secondo la relativa convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti, la quota interessi relativa al periodo di sospensione resterà a carico del cliente, come previsto all'art. 26 ter della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del Decreto-Legge 19/05/2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio").

Trattandosi di sospensione della sola quota capitale, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati dai clienti, senza applicazione di ulteriori oneri, alle scadenze contrattualmente previste. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà anche il rimborso della quota capitale.

Non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.

Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare una filiale Intesa Sanpaolo.

Maggio 2021

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione

A seguito della richiesta di attivare la sospensione della sola quota capitale delle rate del finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

Trattandosi di finanziamenti erogati con provvista di terzi, regolati per legge e secondo la relativa convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti, la quota interessi relativa al periodo di sospensione resterà a carico del cliente, come previsto all'art. 26 ter della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del Decreto-Legge 19/05/2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio").

Gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono calcolati e rimborsati come nell'esempio che segue.

Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale

A seguito dell'avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate, per la sola quota capitale, per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alle scadenze contrattualmente previste.
Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate, secondo il piano di ammortamento previsto dal finanziamento. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

Esempio con gli effetti della sospensione della quota capitale per un finanziamento a tasso fisso

Mutuo erogato a novembre 2017
Importo mutuo: 50.000,00 euro
Tasso nominale annuo fisso: 0,75%
Durata: 7 anni
Numero rate da rimborsare: 14
Importo rata: 5.000,00 euro
Decorrenza sospensione quota capitale: 01.07.2021
Durata sospensione: 6 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 50.000,00 euro

Sospendendo il pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2021 il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 187,5 euro.
La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 6 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 187,5 euro.